

LA GIUSTIZIA DELLA FIDUCIA¹

Tommaso Greco

Laureato in Scienze Politiche presso Università di Pisa e ha conseguito il Dottorato di ricerca in Storia del pensiero politico e delle istituzioni politiche presso Università di Torino. Ha compiuto studi post-dottorato di filosofia del diritto presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Professore ordinario del settore IUS 20 (Filosofia del diritto) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa. Svolge attività didattica anche presso Accademia Navale di Livorno, dove insegna 'Deontologia, Logica e argomentazione giuridica', e presso il corso di laurea in Scienze per la Pace, dove insegna "Teoria dei Peace Studies". Direttore del Centro Interdipartimentale di Bioetica dell'Università di Pisa. Nel 2024 gli è stato assegnato il Premio "Bartolo da Sassoferrato per le scienze giuridiche e politiche" nella sezione "Pensare la pace"
E-mail: tommaso.greco@unipi.it

§ 1. Il 12 febbraio scorso il quotidiano "Avvenire" riportava la notizia che il corpo di una bambina di 5 anni, morta di freddo e di stenti mentre attraversava il Mediterraneo per raggiungere l'Europa, era fermo da diversi mesi (precisamente 8) in un obitorio nelle isole Canarie. I genitori, che si trovavano in Francia ma senza permesso di soggiorno, non potevano andare a identificarla. Il ministro degli esteri francese, Yves Le Drian, interpellato per l'occasione, rispondeva che ci sono «complessità giuridiche che non si possono risolvere con l'emozione».

Affermare che in situazioni come queste è in gioco una dicotomia tra il diritto, da una parte, e le emozioni, dall'altra parte, è un modo troppo facile per screditare politicamente ogni richiesta di giustizia e di umanità. Fa bene quindi chi si sbarazza di queste distinzioni, e dell'ipocrisia che le sostiene, dicendo senza

1 Articolo originalmente pubblicato su *Munera*: rivista europea di cultura, 1/2023, pp. 53-60, la cui traduzione è stata autorizzata dall'autore per il portoghese brasiliano.

mezzi termini, come ha fatto proprio in quei giorni Papa Francesco, che «ciò che facciamo coi migranti è criminale».

Fraasi come quella del ministro degli esteri francese nascondono infatti (o forse rivelano) la convinzione che il diritto serva proprio a neutralizzare le emozioni e che queste, quando si entra nella sfera giuridica, devono essere lasciate da parte, perché altrimenti inquinerebbero giudizi e decisioni. Come se le regole giuridiche non fossero di per sé un distillato di decisioni sulle emozioni e sulle loro legittime aspettative di riconoscimento.

Vorrei qui far vedere che queste convinzioni, prima ancora di aver a che fare con i sentimenti e le emozioni, hanno a che fare con le nostre idee più profonde sulla natura umana e sulle conseguenze che dobbiamo ricavarne sul piano giuridico e politico. Hanno a che fare con il modo in cui pensiamo le relazioni sociali e giuridiche e con i loro fondamenti antropologici fiduciari e/o sfiduciari.

§ 2. Una premessa necessaria. Trattare del rapporto tra fiducia e giustizia, e portare argomenti in favore di questo nesso, non sempre riconosciuto — anzi, piuttosto messo in discussione — nella tradizione del pensiero filosofico giuridico e politico, non significa necessariamente assumere un atteggiamento normativo e prescrittivo. Può voler dire — ed è questa la mia intenzione — far vedere innanzitutto che la realtà è diversa da quella che pensiamo che sia. Forse si tratta solo di imparare a leggerla diversamente da come siamo abituati a fare. Sono proprio le concezioni della giustizia con le quali abbiamo dimestichezza² ad essere fortemente intrecciate con concezioni ben determinate della natura umana e delle loro relazioni meritevoli di fiducia o sfiducia.

Prendiamo la concezione di cui ci parla uno degli antichi sofisti, Antifonte. «La giustizia — ci dice — consiste nel non trasgredire le norme della città di cui

2 Per le quali rinvio alla ricostruzione sintetica ed efficace di F. Macioce, *Giustizia. Un bisogno umano fondamentale*, in A. Andronico-T. Greco-F. Macioce (a cura di), *Dimensioni del diritto*, Giappichelli, Torino 2019, pp. 3-28, nonché alle recenti analisi di C. Del Bò, *La giustizia. Un'introduzione filosofica*, Carocci, Roma 2022.

uno sia cittadino». Una definizione perfetta di quella concezione che chiameremo poi giustizia come *legalità* e che troverà compiuta elaborazione nella tradizione che va da Thomas Hobbes ad Hans Kelsen. Giusto è ubbidire alle norme. Però Antifonte aggiunge subito una specificazione/spiegazione: «un individuo utilizzerà la giustizia nel modo più vantaggioso per sé qualora in presenza di testimoni tenga in gran conto le leggi, ma da solo, privo di testimoni, le disposizioni della natura»³.

In questa visione l'ubbidienza alle leggi, che Antifonte chiama giustizia, è motivata dalla paura della sanzione: essa, difatti, può mancare quando, venuta meno quella paura, diventa preferibile seguire un'altra legge, più cogente, che è quella naturale; quella cioè che — come ci dicono in maniera esplicita altri sofisti — ci porta 'naturalmente' a far prevalere il forte sul debole, le nostre esigenze su quelle della città.

Nella sua completezza, questa concezione è espressa al meglio da Glaucone nella *Repubblica*. La giustizia non è altro che il frutto di un patto che serve a non fare e non subire danno dall'altro. Ciò significa che «la giustizia non è amata come bene, ma tenuta in onore perché manca la forza di commettere ingiustizia. Giacché chi potesse commetterla e fosse un vero uomo, certo non s'accorderebbe mai con alcuno in questo patto, di non farsi a vicenda ingiustizia». In questo ordine di idee, «anche coloro che praticano la giustizia lo fanno malvolentieri e solo perché sono incapaci di commettere ingiustizia» (*Rep.*, 359b)⁴. A parlare è lo stesso personaggio che si serve del racconto dell'anello di Gige per supportare la sua tesi; un racconto la cui conclusione è che «nessuno è giusto di proposito, ma in quanto vi è costretto; ciò perché nel suo intimo nessuno considera un bene la giustizia, ché anzi ciascuno, dove crede di poterlo fare, commette ingiustizia. Privatamente ogni uomo giudica assai più vantaggiosa l'ingiustizia che la giustizia, e ha ragione». «Ha ragione», dice Glaucone: quasi

3 Antifonte, *La verità*, a cura di I. Labriola, Sellerio, Palermo 1992, p. 87 s.

4 Platone, *Repubblica*, a cura di R. Lauro, Laterza, p. 65.

a sgomberare il campo dall'idea che la giustizia la si possa amare per se stessa e non per mero opportunismo (cioè per non incorrere in una punizione).

L'esito di questa concezione è dunque che si può sfuggire alla legge, quando si sia certi di non incorrere in conseguenze negative, ma che la si debba ferreamente seguire quando invece ci sia timore che queste conseguenze si verichino. È una concezione che ci interroga direttamente, proprio pensando all'episodio che riportavo all'inizio: qui, lo sguardo di chi ubbidisce non è mai rivolto verso colui con il quale instauriamo una relazione in virtù della norma giuridica; ci interessa sapere soltanto a cosa andremo incontro se applicheremo o violeremo la norma in questione.

§ 3. Una concezione come questa è evidentemente fondata sull'ipotesi antropologica che possiamo chiamare sfiduciaria. Poiché gli uomini, se potessero, cercherebbero sempre il proprio tornaconto, essi commetterebbero ingiustizia senza farsi alcun problema, qualora non fossero costretti a non farlo.

È la concezione che troviamo sviluppata, oltre ogni cesura tra antico e moderno, nella filosofia politica di autori come Machiavelli e Hobbes. In entrambi i casi, abbiamo a che fare con un pensiero politico — che è allo stesso tempo pensiero sul diritto e sulle istituzioni — totalmente costruito sull'idea di un uomo cui sarebbe pericoloso concedere fiducia. Si ricordi il cap. XVII del *Principe*: «degli uomini si può dire questo generalmente: che sieno ingrati, volubili, simulatori e dissimulatori, fuggitori de' pericoli, cupidi di guadagno; e mentre fai loro bene, sono tutti tua; offeronti el sangue, la roba, la vita, e figliuoli, come di sopra dissi, quando il bisogno è discosto; ma quando ti si appressa, e' si rivoltano». E si ricordi pure ciò che Hobbes scrive nel *Leviatano* a proposito dell'impossibilità di stipulare patti in assenza di un potere che possa costringere i contraenti a rispettarli. Sottostare a patto come questo, significa semplicemente consegnarsi al nemico.

Un impianto come questo non può che concepire la giustizia come mera legalità, come pura e formale ubbidienza alla legge. È dentro questo quadro che si

iscrivono molte delle convinzioni di cui è fatta la cultura giuridica dominante negli ultimi secoli e che ha preso il nome di positivismo giuridico: quella, ad esempio, secondo cui diritto e giustizia sono da tenere sostanzialmente distinti (a meno di non concepire la giustizia appunto nei termini della legalità); quella che concepisce il diritto come un insieme di norme la cui perfezione è data dall'essere chiare, precise, schematiche, puntuali, che non abbiano insomma alcun bisogno di interpretazione e di adattamento alla realtà: e tutto questo perché non ci si può sostanzialmente fidare di coloro che di volta in volta saranno chiamati ad applicarle.

§ 4. Proprio da qui possiamo partire per soffermarci sugli elementi caratterizzanti una giustizia che si fondi invece sulla fiducia. Propongo di avvicinarla innanzi tutto dal punto di vista geometrico e spaziale: se possiamo chiamare *verticale* la giustizia sfiduciaria, dobbiamo chiamare *orizzontale* quella fiduciaria. Chiamo verticale la prima perché fa perno su un vertice posto in alto senza il quale — senza il cui Potere, cioè — non è pensabile alcuna relazione sociale, e dunque nemmeno qualcosa che si possa chiamare giustizia. Chiamo orizzontale la seconda, invece, perché è proprio sulla relazione tra i soggetti, sul loro mutuo riconoscimento, che essa fa perno. Relazione tra i soggetti-cittadini (i governati) e relazione tra i cittadini e i governanti (istituzioni).

Questa rotazione dello sguardo permette di arricchire e scomporre la norma giuridica e di far sì che essa non sia assorbita totalmente dall'elemento della sanzione. Senza voler sminuire questo elemento, occorre dargli il posto che gli spetta: e cioè di rimedio al venire meno dell'adempimento da parte di chi è obbligato a tenere un certo comportamento. Spostare l'attenzione vuol dire riscoprire la relazione che c'è dentro ciò che la norma giuridica prescrive. Vuol dire in fin dei conti richiamare la necessità del mutuo riconoscimento. Naturalmente, sappiamo bene che “mutuo riconoscimento” non sempre significa parità e uguaglianza. E tuttavia, quanto più spostiamo l'attenzione del diritto sulla relazione tra i consociati e sul rapporto tra reciproci diritti e doveri, tanto

più emergeranno le situazioni di squilibrio che saremo chiamati a correggere. La giustizia fiduciaria, insomma, muove dalla relazione implicata dalla norma giuridica piuttosto che dall'obbligo sanzionato cui rinvia la giustizia fondata sulla sfiducia. È una giustizia, la prima, che implica, in misura più o meno ampia, un *prendersi cura*, che fa tutt'uno con il riconoscimento delle aspettative altrui e con l'affidamento reciproco tra i soggetti. Quanto più saremo disposti a volgere lo sguardo verso l'altro, nell'adempimento di una norma, tanto più capiremo che la giustizia non è frutto dell'applicazione di uno schema rigido e costante, di una regola che schiaccia la realtà e la riconduce ai pochi elementi che essa prende in considerazione, ma è invece l'esito di una decisione che riguarda *quel* caso, anche quando applichiamo la regola più generale e 'meccanica'. È quella decisione che stiamo assumendo; è su quella situazione particolare che stiamo intervenendo con la nostra azione riferita alla norma. Ciò è tanto più evidente quando la norma lasci spazio ad un nostro apprezzamento, dando maggiore fiducia a chi deve applicarla (è il caso, ad es., delle norme a fattispecie aperta). Ma in verità è sempre vero: siamo noi che ci assumiamo la responsabilità di fare ciò che stiamo facendo applicando quella regola. Anche quando è forte la tentazione di dire (come il ministro francese) che non siamo noi a decidere, «sono le regole».

§ 5. Il tema della responsabilità è dunque al cuore della giustizia fiduciaria. Perché essa affida a ciascun membro della relazione la realizzazione del precetto «a ciascuno il suo». Non sembri un gioco di parole. Chi deve dare «a ciascuno il suo» se non ognuno di noi, nelle varie relazioni nelle quali è coinvolto? La risposta del modello sfiduciario riposa tutta sulla garanzia offerta dalla istituzione: se rispettiamo i contratti, se non commettiamo reati, se non violiamo i diritti degli altri è perché altrimenti subiremmo una sanzione, ed è questa minaccia costante che permette all'ordine di mantenersi. La risposta del modello fiduciario riposa invece su quella linea orizzontale che richiamavo poc'anzi: la garanzia prima dei diritti altrui sta nella nostra volontà, e ancor prima nella

nostra capacità, di rispettarli. Ciò che appare inimmaginabile per il modello sfiduciario, rappresenta il punto fermo di quello fiduciario. Pensiamo a John Locke e allo stato di natura da lui teorizzato nel *Secondo trattato sul Governo*. Certo, ci sono anche qui le garanzie secondarie e le sanzioni, ma c'è innanzi tutto la capacità razionale degli uomini di riconoscere i propri doveri come fonte dei diritti di tutti.

L'essenza della giustizia fiduciaria è dunque *vedere l'altro* e attribuirgli fiducia. Vedere l'altro e considerare che nel rapporto tra me e lui/lei si gioca la partita della giustizia. È una partita che si gioca in due, nel rapporto *Io/Tu* (Lévinas), prima che sia necessario giocarla in tre, con l'intervento del Terzo.

L'obiezione standard a questo tipo di argomenti è che sparisce in questo modo la differenza tra la sfera morale e quella giuridica, la quale ultima si afferma proprio (e solo) con l'intervento del Terzo. Il tema sarebbe davvero troppo ampio, ma credo si possa dire qui sinteticamente che, pur essendo caratterizzata dalla necessaria presenza del Terzo, la sfera giuridica implica e presuppone la relazione orizzontale tra i soggetti, di cui la figura del Terzo è solo garanzia ultima. Un diritto, che dovesse valere in un mondo nel quale tutte le relazioni giuridiche implicano l'intervento del Terzo, fallirebbe miseramente il suo scopo.

§ 6. Ci sono due aspetti che vorrei ancora sottolineare come strettamente legati ad un approccio fiduciario (cioè *relazionale*) ai temi della giustizia. Il primo ha a che fare con la *vigilanza*, il secondo ha a che fare con il tema dei *confini* della giustizia.

Con riguardo al primo aspetto, l'importanza di riconoscere che nel rapporto con l'altro si gioca la partita della giustizia sta anche nel fatto che solo in questo modo possiamo attivare la nostra capacità critica nei confronti delle norme giuridiche e dell'ordinamento. Poiché le norme ci chiedono sempre di fare qualcosa a qualcun altro, se noi concentriamo la nostra attenzione sull'obbligo di compiere l'azione prescritta dalla norma per evitare una sanzione, il contenuto della norma sarà del tutto indifferente. Se invece spostiamo l'attenzione

sull'azione che stiamo per compiere in conseguenza della norma, siamo maggiormente capaci di coglierne, quando è il caso, gli aspetti arbitrari, violenti, disumani. Diciamo che diviene più facile «identificare le iniquità che si possono correggere»⁵, per riprendere le parole di Amartya Sen. E qui emerge uno dei precetti davvero universali, quello secondo cui il primo comandamento della giustizia è di non fare torto agli innocenti, agli incolpevoli.

Il secondo aspetto ha invece a che fare con il riconoscimento di doveri di giustizia nei confronti di coloro con i quali non possiamo stipulare alcun patto: ad esempio gli animali, l'ambiente, le future generazioni. Come è possibile concepire questi doveri — e i relativi diritti — se non a partire dal riconoscimento di un legame che ci permetta di oltrepassare i confini consueti?

A ben pensarci, entrambi questi profili portano alla ribalta il valore della fraternità, che si pone come *prius* rispetto alla libertà e all'uguaglianza⁶. Il diritto in altre parole contiene in sé — anche se spesso lo tradisce — un costitutivo elemento solidale, che si tratta di riconoscere e valorizzare. E che, quando viene negato radicalmente, emerge (deve emergere) nel gesto della disubbidienza.

Autore ospite

5 A. Sen, *L'idea di giustizia*, Mondadori, Milano 2011, p. 3.

6 Sul valore giuridico della fraternità si possono leggere i lavori di I. Massa Pinto, *Costituzione e fraternità*, Jovene, Napoli 2011, e di F. Pizzolato, *Il principio costituzionale di fraternità*, Città Nuova, Roma 2012.